

COMUNE DI ORTUERI**Provincia di NUORO****ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n.10 Data 25.05.2022	OGGETTO: Parere su riconoscimento DFB
---	--

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di maggio, l'organo di revisione economico finanziaria Rag. Michele Raimondo Mura, ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di C.C. nr. 15 del 25/05/2022 avente ad oggetto: **"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194 comma 1, lett.a) D.lgs.267/200 derivante da Decreto Ingiuntivo n.292/2021 e al ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss del CPA."**;

Viste

- la deliberazione del Consiglio Comunale n.1 del 20.01.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 20.01.2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- la delibera di G.C. n. 33 del 06.05.2022 con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto 2021 determinando un avanzo di amministrazione di complessivi € 3.085.978,67 così composto:

fondi accantonati	421.777,37
fondi vincolati	1.297.086,21
fondi destinati agli investimenti	114.863,21
Avanzo disponibile (libero)	1.252.251,88

Su tale atto il sottoscritto revisore ha redatto relazione con il verbale n. 9 del 23.05.2022 e l'adozione da parte del Consiglio Comunale dovrà avvenire precedentemente all'adozione della presente proposta di riconoscimento del DFB con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2021.

Vista l'allegata nota istruttoria del 04.05.2022 prot. nr. 2090 con la quale il Responsabile del Servizio Amministrativo comunica la sussistenza del debito fuori bilancio di complessivi € 2.145,94 da riconoscere a favore dell'Associazione Nazionale Città del Vino con sede a Siena via Massetana Romana, 58/B p.iva 00702220526 a seguito del Decreto Ingiuntivo n.292 del 03.02.2021 e al ricorso per ottemperanza ex artt. 112 e ss cpa, notificato a mezzo pec in data 07.04.2022 e acquisito al prot. 1643 del 07.04.2022.

Visto che

-il debito trae origine dal mancato pagamento della quota associativa di € 713,45 relativa all'anno 2012 riconducibile al recesso dall'Associazione a decorrere dall'anno 2011 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 08.06.2011 secondo quanto previsto dall'art.14 del Regolamento dell'Associazione.

- l'art.14 del citato Regolamento prevede che l'atto deliberativo di recesso debba essere notificato entro il 31 agosto dell'esercizio di riferimento con efficacia dall'esercizio successivo, se notificato tardivamente il recesso ha efficacia dal secondo anno successivo.

-l'atto deliberativo di recesso è stato notificato con nota 4553 del 21.10.2011, quindi oltre il termine previsto dal citato regolamento;

-con determinazioni del Servizio Amministrativo n. 418 e 419 del 18.10.2021 si è provveduto all'impegno e alla liquidazione della quota associativa per l'annualità 2011 e l'Ente non ha provveduto alla liquidazione della quota associativa per l'anno 2012;

-a seguito delle richieste di sollecito pervenute all'Ente, da ultimo la nota prot. 5149 del 30.10.2019 non si è provveduto a dar corso alle richieste di versamento della quota per l'annualità 2012.

Preso atto che:

- a seguito dell'inottemperanza dell'Ente è stato notificato il Decreto ingiuntivo n.292 del 03.02.2021 a quale è stata apposta formula esecutiva in data 04.11.2021 e pertanto poteva essere riconosciuto come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL solo a decorrere dalla data di notifica dell'apposizione della formula esecutiva (09.11.2021), come previsto dalla giurisprudenza della Corte dei Conti in materia (cfr ex multis Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Campania 384/2011; Corte dei Conti – Sez. Emilia Romagna parere 242/2013; Corte dei Conti sez Toscana deliberazione 132/2010VSG Corte dei Conti - sezione della Toscana, deliberazione n. 132/2010/VSG; Corte dei Conti - sezione del Lazio, deliberazione n. 11/c/2006; Corte dei Conti - sezioni riunite per la Regione Siciliana, deliberazione 9/2005;
- successivamente è stato notificato il ricorso per ottemperanza in data 07.04.2022 con il quale la ricorrente chiede al Giudice di ingiungere all'Ente il pagamento della somma dovuta di cui al decreto ingiuntivo n. 292 del 03.02.2021, quantificata in €. 1.337,82, oltre alle ulteriori spese per il ricorso in ottemperanza e agli interessi legali, quantificate in €. 808,12 per un totale complessivo di € 2.145,94.

Considerato che, sulla base della citata giurisprudenza, il decreto ingiuntivo di cui trattasi rientra tra le ipotesi di debito fuori bilancio previste dall'art. **194, comma 1, lett.a)** del D.lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità.

Vista quindi la necessità di riconoscere il DFB la cui copertura è stata vincolata, nella parte accantonata "Fondo contenzioso", nella quota dell'avanzo di amministrazione 2021 per **€ 2.145,94** e che pertanto si provvederà alla sua applicazione con successiva variazione al bilancio di previsione 2022/2024.

Visto l'art. 239, primo comma, lettera b, del D. Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, così come modificato dall'art. 3 lett. o) del D.L. 174/2012, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE per l'adozione della proposta summenzionata relativamente al pagamento del debito di €. 2.145,94 in quanto lo stesso nasce da obbligazione derivante da decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000, da coprire mediante utilizzo del fondo rischi contenzioso accantonato nell'avanzo di amministrazione 2021 fatta salva l'eventuale azione di addebito nei confronti del Funzionario che ha fatto sorgere il debito fuori bilancio, sia per l'eventuale danno creato da maggiori interessi e spese varie scaturite dalla non tempestività nell'adottare tutti gli atti, sia per la violazione delle procedure di impegno previste dalla normativa.

Il Revisore ricorda l'obbligo per l'Ente alla trasmissione degli atti inerenti i provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni alla competente procura della Corte dei Conti.

Per il futuro, comunque si esortano tutti i Responsabili degli uffici a rispettare le procedure di impegno previste dalla normativa, onde evitare il sorgere di debiti fuori bilancio.

IL REVISORE DEI CONTI
Rag. Michele Raimondo Mura

